

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 102/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Gh. Gi., in proprio ricorrendo i presupposti di legge, ha proposto rituali ricorsi poi riuniti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese, avverso il silenzio rifiuto a fronte della presentazione di istanze rimborso IRAP per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005 versata con riferimento all'esercizio dell'attività di agente di commercio. Il ricorrente, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 10-21 maggio 2001 n. 156, assume di aver esercitato la propria attività in assenza di elementi di organizzazione tanto da non aver instaurato con terzi rapporti di lavoro dipendente, rapporti di subagenzia, rapporti di procacciamento d'affari, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o qualsivoglia altra forma di collaborazione.

Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il principio che gli agenti di commercio e i promotori finanziari pagano l'IRAP solo se hanno un'autonoma organizzazione.

A conferma del proprio assunto il ricorrente cita e riporta la motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che su ricorso presentato dallo stesso relativamente alla richiesta di rimborso IRAP per l'anno 1998 ha accolto l'appello riconoscendo in capo al ricorrente nell'esercizio della propria attività di agente il difetto dell'elemento dell'organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Conclude chiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003, 2004 e 2005.

L'Ufficio, costituendosi eccepisce preliminarmente in relazione ai versamenti effettuati nel 2003, inammissibilità della domanda di rimborso per i versamenti effettuati oltre il termine di quarantotto mesi prima della presentazione dell'istanza di rimborso ex art. 38 comma 1 DPR 602/73.

Nel merito, costituendo onere del contribuente fornire la prova dell'esistenza delle condizioni perché sia escluso dall'applicazione dell'imposta, l'Ufficio rileva il valore dei beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività e la circostanza che il ricorrente si è avvalso della collaborazione del coniuge quale collaboratore dell'impresa familiare con incidenza sui redditi del 49%. Ritene che dette circostanze comprovino l'esistenza nel caso particolare dell'esistenza di una autonoma organizzazione.

Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, osservato spettare al giudice di merito l'accertamento caso per caso se l'agente di commercio lavoratore autonomo disponga di una struttura organizzata (autonoma organizzazione) che determini l'applicabilità dell'IRAP, osservato che, nel caso di specie, l'attività di agente di commercio è stata esercitata con la collaborazione del coniuge quale collaboratore dell'impresa familiare, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, prodotte dal ricorrente;

osservato ancora che l'esistenza di un'impresa familiare, in questo caso dichiarata dallo stesso ricorrente, presuppone lo svolgimento da parte del partecipante di un'attività di lavoro continuativa (anche se non a tempo pieno) e l'accrescimento dell'attività dell'impresa procurato dal lavoro del partecipante, ritiene quindi esistente un'autonoma organizzazione determinante l'applicabilità dell'IRAP.

PQM

La Commissione rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 400,00=.